

ALLEGATO n. 1C

DISCIPLINARE PER LA SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE MEDIANTE DISTRIBUTORI AUTOMATICI

Come previsto dal Capitolato il Concessionario, in alternativa al presidio dell'attività oggetto di concessione potrà, nei periodi, giorni ed orari di cui all'art. 6 del medesimo Capitolato, previa comunicazione alla Società, garantire il servizio di somministrazione mediante due distributori automatici di bevande calde e fredde e di alimenti preconfezionati, da installare a propria cura e spese negli spazi a lui concessi in uso, o esternamente a questi, in spazi individuati dalla Società, come di seguito descritti:

- distributore A): distributore di bevande calde allacciato alla rete idrica del Centro Acquatico;
- distributore B): distributore di bevande fredde e di prodotti alimentari preconfezionati.

Gli eventuali lavori di apprestamento degli impianti idrici ed elettrici necessari al regolare funzionamento delle apparecchiature, saranno eseguiti a cura e spese della Società.

I distributori automatici devono essere conformi a quanto previsto dall'art. 32 del D.P.R. 26.03.1980 n. 327 e possedere pertanto i seguenti requisiti:

- essere nuovi, ovvero in condizioni pari al nuovo al momento dell'installazione;
- essere di facile pulizia e disinfettabili, sia all'interno che all'esterno, in modo tale da garantire l'assoluta igienicità dei prodotti distribuiti;
- avere le superfici destinate al contatto con le sostanze alimentari di materiale idoneo e resistente alle ripetute operazioni di pulizia e disinfezione;
- avere le sorgenti interne di calore collocate in modo tale da non influire negativamente sulla conservazione degli alimenti e delle bevande;
- avere, salvo quanto previsto da norme speciali, una adeguata attrezzatura che garantisca la buona conservazione;
- essere collegati in maniera tale da non essere situati in vicinanza di sorgenti di calore;
- avere la "bocca" esterna di erogazione non esposta a insudiciamenti o altre contaminazioni;

Devono inoltre:

- mantenere piena funzionalità e perfetta efficienza per tutto il periodo di durata contrattuale;
- rispettare la norma CEI 61-233 riferimento europeo EN 60335-2-75 "Norme particolari per distributori commerciali e apparecchi automatici per la vendita" ed essere conformi alle norme relative alla compatibilità elettromagnetica;
- (per quelli di bevande calde) essere allacciati alla rete idrica;
- essere dotati di doppio sistema di pagamento, sia con monete e rendi resto, sia a chiave elettronica che va richiesta all'utente con un controvalore (cauzione) di importo massimo pari a Euro 5,00 (cinque/00); la distribuzione delle chiavi sarà curata dal Concessionario;
- avere caratteristiche tecnico – costruttive conformi alle vigenti disposizioni antinfortunistiche e igienico – sanitarie.

Le macchine distributrici e le attrezzature utilizzate per la manutenzione devono essere rispondenti alle norme vigenti in materia di sicurezza degli impianti, delle macchine, di prevenzione incendi a norma del D. Lgs. n. 81/2008 e ss. mm. e ii. e del D. Lgs. n. 17/2010 Direttive Macchine, nonché rispettare i parametri di rumorosità e tossicità previsti dalle specifiche leggi; di ogni apparecchiatura deve essere acquisita da parte del Concessionario, ai sensi del D. Lgs. 17/2010, la dichiarazione di conformità della macchina rilasciata dalla Ditta costruttrice.

Sono poste a carico del Concessionario tutte le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria atte ad assicurare il perfetto funzionamento dei distributori, nonché eventuali riparazioni e ripristini conseguenti a eventuali danni all'edificio che ospita le apparecchiature, causati dall'installazione e dal funzionamento dei distributori.

Qualora il Concessionario, nel corso dell'installazione o disinstallazione dei distributori, o durante il rifornimento degli stessi, dovesse riscontrare anomalie e/o guasti agli impianti elettrici e/o idrici, segnalerà immediatamente il fatto alla Società che provvederà ai necessari interventi di ripristino.

Eventuali danni prodotti ai distributori automatici a seguito di interruzione nell'erogazione dell'energia elettrica e/o dell'acqua non possono per nessuna ragione essere addebitati alla Società.

Al termine del contratto il Concessionario deve asportare le proprie installazioni e provvedere ai necessari ripristini.

I requisiti delle sostanze alimentari e delle bevande poste in vendita devono rispondere a quanto previsto dall'art. 33 del D.P.R. 26.03.1980 n. 327.

Per quanto riguarda la composizione merceologica dei prodotti erogati questa sarà definita di comune accordo tra il Concessionario ed il responsabile della gestione del Centro Acquatico.

Le caratteristiche merceologiche dei prodotti devono essere indicate sulla confezione o sulla macchina distributrice, nel caso il prodotto erogato non preveda l'etichettatura. Il Concessionario deve altresì attenersi alle prescrizioni di cui al D. Lgs. 27.01.1992 n. 109 per quanto concerne l'etichettatura, la presentazione e la pubblicità di tutti i prodotti posti in vendita. I prodotti devono comunque rispettare le caratteristiche indicate nella presente specifica e devono essere di prima qualità, totalmente esenti da O.G.M. (Organismi Geneticamente Modificati), provenienti da primarie ditte produttrici e in conformità alle vigenti norme in materia di alimenti secondo quanto previsto dall'art. 33 del D.P.R. 26.03.1980 n. 327 e ss.mm. e ii..

Il Concessionario deve essere dotato di manuale di autocontrollo redatto secondo i criteri stabiliti dal sistema HACCP in conformità alle normative comunitarie e nazionali vigenti.

Il Concessionario deve impegnarsi ad osservare quanto disposto dal codice OMS-UNICEF sulla commercializzazione dei sostituti del latte materno e dal D. M. 6 aprile 1994 n. 500 così come sostituito dal D.M. 9 aprile 2009 n. 82 recante "Regolamento concernente l'attuazione della direttiva 2006/1411/CE per la parte riguardante gli alimenti per lattanti e gli alimenti di proseguimento destinati alla Comunità europea e all'esportazione presso Paesi terzi" e a non fornire prodotti di imprese che non rispettino le medesime norme.

Il Concessionario deve impegnarsi a fornire prodotti non alimentari (bicchieri, palettine, ecc.) conformi alle vigenti disposizioni nazionali e comunitarie in materia di contatto con gli alimenti.

Il Concessionario deve impegnarsi a ricercare e attuare soluzioni per la fornitura di imballi e/o contenitori compatibili con l'ambiente ovvero bicchieri in materiale compostabile.

Il Concessionario è soggetto alla comunicazione all'Autorità cui spetta la vigilanza igienico – sanitaria della vendita di alimenti e bevande in distributori, ai sensi dell'art. 32 del D.P.R. 26 marzo 1980 n. 327.

Il servizio offerto dai predetti distributori automatici, se attivato, deve essere garantito nei periodi, giorni ed orari in cui non è in funzione il servizio di bar-spaccio con operatore ed anche negli orari di chiusura al pubblico del Centro Acquatico, senza interruzioni di nessun tipo.

I prezzi dei prodotti erogati tramite i predetti distributori, oneri fiscali inclusi, sono stabiliti dal Concessionario nel rispetto delle norme vigenti e tenuto conto dei prezzi mediamente praticati in strutture simili.

La Società può:

- effettuare controlli qualitativi sui prodotti che vengono somministrati, senza che il Concessionario possa rifiutarsi, pena la risoluzione del rapporto contrattuale secondo quanto previsto all'art. 16 del capitolato;
- effettuare controlli sull'attività svolta dal Concessionario, in particolare sull'applicazione delle norme igienico – sanitarie vigenti in materia e degli eventuali suggerimenti proposti dalla Società a maggiore tutela dei terzi;
- chiedere la sostituzione o la non distribuzione di prodotti dei quali, per qualsiasi motivo, non si ritenga opportuna l'erogazione.

Il Concessionario deve impegnarsi a sostituire i prodotti confezionati almeno 5 giorni prima della scadenza del termine minimo di conservazione. Costituisce grave infrazione al funzionamento del servizio la presenza nei distributori di prodotti per i quali risulti oltrepassata la data di validità entro la quale il prodotto deve essere preferibilmente consumato.

Il Concessionario deve rispettare le norme del D. Lgs. 6.11.2007 n. 193 "Attuazione della Direttiva 2004/41 CE relativa ai controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei Regolamenti comunitari nel medesimo settore" al fine della garanzia dell'applicazione di tutte le procedure atte al mantenimento dello stato di igiene degli alimenti e delle attrezzature e delle corrette metodologie di conservazione degli alimenti e delle materie prime. In articolare si deve effettuare una rigorosa pulizia interna ed esterna delle attrezzature con frequenza almeno giornaliera e comunque tale da garantire un'ottima condizione igienica delle stesse.

Il Concessionario deve inoltre provvedere allo spostamento delle attrezzature, su richiesta della Società, per consentire l'effettuazione delle pulizie periodiche di risanamento ambientale.

Il Concessionario deve adoperarsi al fine di agevolare la raccolta differenziata. Devono essere posizionati, a cura e spese del Concessionario, per ogni distributore o gruppo di distributori, idonei contenitori con coperchio a ritorno automatico per la raccolta del residuo, della plastica, della carta e della latta. I contenitori, conformi alle indicazioni della Società, relativamente all'aspetto cromatico e alla simbologia da applicare, devono essere tenuti in perfette condizioni e sostituiti qualora divenuti inadatti allo scopo.

Restano a carico del Concessionario la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti, nonché la collocazione dei sacchi, così come la raccolta e lo smaltimento di tutti i rifiuti prodotti nelle operazioni di approvvigionamento e rifornimento dei distributori stessi che quindi non devono confluire nei contenitori al servizio del Centro Acquatico.

Ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs. 81/2008, prima della messa in esercizio dei distributori automatici, sono verificati, a cura del Concessionario ed ai fini della sicurezza, i requisiti tecnico – professionali della ditta che fornisce al Concessionario i medesimi distributori. Il Concessionario deve obbligarsi, in ogni caso, all'osservanza delle norme di prevenzione e di sicurezza contenute nel D. Lgs. 81/2008 e inoltre deve obbligarsi a garantire, durante l'effettuazione dei lavori di installazione, in ossequio all'art. 26 del D. Lgs. 81/2008, sotto la propria cura e responsabilità, secondo i più moderni accorgimenti dell'esperienza e della tecnica, la completa sicurezza delle persone addette ai lavori stessi e di altre persone o utenti presenti anche occasionalmente sul luogo di lavoro.

Il Concessionario deve informare la Società sulla data di installazione dei distributori automatici, acquisendo contemporaneamente, dalla medesima, informazioni sull'attività e su rischi particolari e/o interferenziali riferiti al momento dell'intervento. Il Concessionario deve di conseguenza fornire le indicazioni operative per la messa in sicurezza dell'ambiente in cui andrà a operare.

La stessa procedura deve essere seguita per i lavori di manutenzione.

In occasione dei rifornimenti delle macchine distributrici, il Concessionario, attraverso il personale dell'impresa che fornirà i distributori automatici, si rappresenterà con personale individuato dalla Società per verificare l'eventuale presenza di rischi particolari o interferenziali.